

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1007 del 18 giugno 2013

Piano annuale formazione iniziale A.F. 2013-2014. Sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale art. 17 comma 1 lettera b) del D. Lgs 226/2005. Attività a riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti formativi sperimentali di quarto anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico e realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, siglato in data 29 aprile 2010 è stata avviata la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP.

L'architettura del sistema di IeFP, delineato dalla L. 53/2003 e dal D.Lgs. 226/2005, prevede dopo il triennio in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione, un quarto anno finalizzato al conseguimento del diploma professionale; i percorsi triennali di IeFP, attivati con DGR 1485 del 25 maggio 2010 in esecuzione dell'Accordo del 29.04.2010 e giunti a qualifica a conclusione nel 2013, già prevedono la possibilità di svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico.

Con il successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.07.2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, è stato istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e sono stati definiti gli standard delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali riferiti anche a 21 figure di tecnico.

In ordine all'offerta formativa attualmente presente nella programmazione regionale è opportuno ricordare che il diploma professionale di Tecnico, previsto in esito ai percorsi di quarto anno, può essere conseguito anche attraverso il contratto di apprendistato: la Regione del Veneto, infatti, con DGR 736 del 2.05.2012 avente ad oggetto "Sistema formativo per l'apprendistato" ha ratificato l'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, siglato in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 167/2011 e con successiva DGR 1284 del 3.07.2012 ha approvato gli avvisi pubblici per la presentazione di offerte formative per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e le relative Direttive che regolamentano dette attività, stanziando 3.000.000,00 di euro sul capitolo 100638 del bilancio 2012.

Con il presente provvedimento la Giunta regionale intende ora attivare in via sperimentale percorsi di IeFP a riconoscimento regionale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso di apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi sperimentali volti alla realizzazione di percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, da attuare nell'anno formativo 2013-2014, Allegato A;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;
- gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di approvazione dei progetti e i relativi allegati dovranno essere spediti o consegnati a mano con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Dirigente regionale della Direzione Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

- Vista la Legge 28.03.2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002: “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Vista la DGR n. 3289 del 21.12.2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Visto l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;
- Visto l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.6.2010;
- Visto l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’avviso di apertura dei termini, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi sperimentali a riconoscimento regionale per la realizzazione di percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, da attuare nell’anno formativo 2013-2014;
3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva per la presentazione di progetti formativi di percorsi sperimentali di IeFP di quarto anno, Allegato B, e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C, parti integranti del presente provvedimento;
4. di stabilire che le domande di approvazione dei progetti e i relativi allegati dovranno essere spediti o consegnati a mano con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Regionale Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, pena l’esclusione;
5. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Dirigente regionale della Direzione Formazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)



ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 1/16



REGIONE DEL VENETO



PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2013/2014

Percorsi di istruzione e formazione

PERCORSI SPERIMENTALI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

INTERVENTI FORMATIVI DI RAFFORZAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI PER DISABILI CERTIFICATI

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 2/16

1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali.....	3
3. Tipologie progettuali	3
3.a. Caratteristiche degli interventi	4
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	5
5. Requisiti delle sedi	5
6. Destinatari.....	5
7. Definizione delle figure professionali	6
8. Azioni specifiche per la disabilità	6
9. Metodologia.....	7
9.a. Azienda formativa	7
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	8
11. Forme di partenariato	8
12. Delega.....	8
13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	9
14. Procedure e criteri di valutazione	10
15. Tempi ed esiti delle istruttorie	11
16. Comunicazioni.....	11
17. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	11
18. Indicazione del foro competente.....	11
19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	11
20. Tutela della privacy	12
APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica	13
APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)	15

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 3/16

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010".

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento di un diploma professionale ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera B del D. Lgs 226/2005, o al rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali acquisite in un percorso triennale da disabili certificati, da realizzare in attività libera senza oneri finanziari a carico della Regione nell'anno formativo 2013/2014.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione di uno o più percorsi di quarto anno, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali realizzati nel triennio 2010-2012 nel settore comparti vari e edilizia.

In questa prima fase la sperimentazione non verrà attivata per le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura" previste in prosecuzione ai percorsi triennali dell'"Operatore del benessere:estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura".

I percorsi triennali per "Operatore del benessere: estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura" si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale, in quanto costituiscono parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"), che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 4/16

professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.¹

Per gli utenti disabili certificati che abbiano concluso un percorso triennale di IeFP potranno essere progettati interventi specifici di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali acquisite in un percorso triennale di IeFP.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate negli allegati 4 e 5 dell'accordo citato e riportate nell'Appendice 2 del presente documento della presente Direttiva, ovvero al rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali, nel caso di interventi per disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, descritti al successivo punto 8;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all'interno di ciascuna annualità del triennio che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Il rilascio del diploma professionale è previsto a conclusione del percorso annuale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

I progetti si svilupperanno durante l'anno formativo 2013/2014 e dovranno concludersi entro il 31.12.2014.

¹ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 5/16

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 3289/2010.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare al progetto:

- la richiesta di autorizzazione all'uso di nuovi spazi didattici;
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione.

Per la richiesta di autorizzazione dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

6. Destinatari

Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti a giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di raccordo

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 6/16

riportata nell'Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.

Gli interventi formativi di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali finalizzati al rilascio di un attestato di competenze sono destinati a studenti disabili certificati che abbiano frequentato un percorso triennale di istruzione e formazione.

7. Definizione delle figure professionali

A tale proposito la progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e riportate nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011.

Inoltre nell'articolazione didattica dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento dei diplomi di:

- tecnico di cucina
- tecnico di sala e bar
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche - riferite al profilo professionale interessato - in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità storico-artistico-culturali ed enogastronomiche nell'ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza, informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione del servizio.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nel diploma professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso², della prevenzione incendi³, della sicurezza sul lavoro⁴, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)⁵, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Tecnico di cucina", "Tecnico di sala e bar", "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" e "Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza".

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili che non siano in grado di avvalersi di metodi di apprendimento ordinari, consistenti in interventi formativi di

² Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

³ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

⁵ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 7/16

rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali finalizzati al rilascio di un attestato di competenze.

Gli interventi devono essere progettati in prosecuzione, rafforzamento e ampliamento delle competenze tecnico-professionali acquisite frequentando un percorso triennale di IeFP.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che lo richiedano è rilasciato l'“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Il diploma conseguito a conclusione del percorso triennale può essere registrato sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, in via sperimentale per l'anno formativo 2013-2014 è data facoltà agli Organismi di formazione di richiedere l'autorizzazione a sperimentare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi formativi di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali finalizzati al rilascio di un attestato di competenze per studenti disabili certificati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. deve essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 8/16

Dal punto di vista contabile, l'ente dovrà contabilizzare separatamente i costi originati dall'attività in assetto lavorativo (materiali di consumo, locazioni, ammortamenti e manutenzioni locali e attrezzature ad uso esclusivo dell'azienda formativa, viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività) e le relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo andranno a coprire i costi generati dalle attività e i contributi a carico degli allievi per spese di frequenza.

La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la corretta contabilizzazione delle entrate e uscite, nonché la corretta allocazione delle entrate secondo quanto sopra indicato.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti riferiti al seguente avviso:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo in regola con i requisiti di accreditamento delle strutture che realizzano percorsi triennali definiti dal DM 29.11.2007. Il possesso dei requisiti previsti dal citato DM 29.11.2007 costituisce condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione;
- che nell'anno formativo 2012-2013 abbiano realizzato un intervento di terzo anno conclusivo di un percorso triennale di istruzione e formazione avviato con DGR 1485 del 25 maggio 2010, di cui il progetto di quarto anno costituisce sviluppo.

I progetti presentati devono riguardare diplomi consequenziali alle qualifiche triennali di istruzione e formazione realizzate dal medesimo Centro di formazione professionale nell'anno formativo 2012-2013.

11. Forme di partenariato

Considerato il carattere sperimentale del presente intervento e allo scopo di favorire la coprogettazione dei percorsi di IeFP di quarto anno ogni intervento dovrà prevedere un partenariato obbligatorio con almeno un diverso Organismo di Formazione o Istituto Professionale di Stato che eroghi percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.

La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership di almeno un OdF comporta l'inammissibilità dell'intervento.

Gli interventi che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una azienda formativa, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente presentare l'adesione in partenariato di almeno una associazione di categoria di rappresentanza dei settori di riferimento.

La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'azienda formativa.

Inoltre i progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata.

Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 9/16

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate con atto scritto del Dirigente della Direzione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della spesa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non possono essere in nessun caso oggetto di delega le attività di coordinamento totale, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it⁶) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale⁷;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di approvazione del progetto⁸ sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership al progetto formativo con timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner;
 - documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

- le domande di riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione ovvero consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia entro e non oltre le ore 12,30 del medesimo termine (venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR), pena l'esclusione. Sulla busta contenente le domande dovrà essere riportato il seguente riferimento: Percorsi di istruzione e formazione - Interventi di quarto anno a riconoscimento regionale e la sezione dell'avviso (sezione 1 – comparti vari, o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con

⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>

⁷ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"

⁸ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Formazione quarto anno 2013/14"

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 10/16

giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

- La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione per via telematica potrà avvenire inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Percorsi di IeFP di quarto anno - Anno formativo 2013/2014 - sezione _____", precisando la sezione dell'avviso (sezione 1 – comparti vari, o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁹.

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione¹⁰, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 – 5154.

14. Procedure e criteri di valutazioneCriteri di ammissibilità

La valutazione sull'ammissibilità riguarderà i progetti quadro presentati in adesione all'avviso e i singoli interventi contenuti nei progetti quadro.

- I progetti quadro verranno istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nel presente avviso:
 1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'avviso;
 3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti soggettivi previsti dalla presente Direttiva;
 4. completezza del formulario.

L'inammissibilità del progetto quadro comporta l'inammissibilità di tutti gli interventi compresi nello stesso.

- Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:
 1. durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
 2. rispetto delle disposizioni sulla tipologia degli interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 3.
 3. presenza dei partenariati obbligatori richiesti dalla presente Direttiva

⁹ <http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm>

¹⁰ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Formazione quarto anno 2013/14"

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 11/16

L'inammissibilità di un singolo intervento non invalida il progetto quadro.

15. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹¹, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

16. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹², che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

17. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 31 dicembre 2013 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del riconoscimento.

I progetti devono concludersi entro il 31.12.2014.

18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

¹¹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Formazione quarto anno 2013/14"

¹² La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Formazione quarto anno 2013/14"

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 12/16

20. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 13/16

APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010 e del 27/7/2011.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso nell'articolazione didattica dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento dei diplomi di:

- tecnico di cucina
- tecnico di sala e bar
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche - riferite al profilo professionale interessato - in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità storico-artistico-culturali ed enogastronomiche nell'ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza, informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione del servizio.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nel diploma professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹³, della prevenzione incendi¹⁴, della sicurezza sul lavoro¹⁵, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹⁶, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

¹³ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 14/16

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Tecnico di cucina", "Tecnico di sala e bar", "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" e "Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza".

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE DI BASE <ul style="list-style-type: none">• competenza matematica, scientifico tecnologica• competenza linguistica• competenza storico, socio-economica	Ore 250	Flessibilità didattica-organizzativa del 10%	
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI <p>Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP:</p> <ul style="list-style-type: none">- project-work- laboratori di impresa simulata- formazione in assetto lavorativo (nei limiti delle previsioni del punto 9.a.)	Ore 440		
STAGE	Ore da 260 a 300 ore		
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 990		

¹⁶ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 15/16

APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli

ALLEGATO B alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 16/16

schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.¹⁷

¹⁷ Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 1/15



REGIONE DEL VENETO



PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2013/2014

**PERCORSI SPERIMENTALI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**INTERVENTI FORMATIVI DI RAFFORZAMENTO E IMPLEMETAZIONE DELLE
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI PER DISABILI CERTIFICATI**

IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI IN CONFERENZA STATO REGIONI

DEL 29 APRILE 2010 E DEL 27 LUGLIO 2011,

**ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ**

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 2/15

Indice

<i>PREMESSA</i>	3
<i>A. DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
1. Definizioni.....	3
2. Adempimenti dei beneficiari.....	4
3. Procedure per l'affidamento a terzi.....	5
<i>B. GESTIONE DELLE ATTIVITA'</i>	7
4. Atto di adesione.....	7
5. Pubblicizzazione delle iniziative.....	7
6. Avvio dei progetti e degli interventi formativi.....	7
7. Gestione degli interventi formativi.....	8
8. Visite didattiche.....	8
9. Attività didattica residenziale fuori sede.....	9
10. Esercitazioni pratiche.....	9
11. Comunicazione di variazioni attività.....	10
12. Gestione degli interventi di stage.....	10
13. Variazioni progettuali.....	11
14. Variazione sede dell'intervento.....	11
15. RegISTRAZIONI delle attività.....	11
16. Monitoraggio.....	12
17. Riconoscimento del diploma professionale.....	12
18. Prove d'esame finali.....	12
19. Adempimenti conclusivi.....	13
<i>C. VIGILANZA E CONTROLLO</i>	14
20. Attività di vigilanza della Regione Veneto.....	14
21. Verifiche in loco sulla regolarità delle attività.....	14
22. Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento.....	15
23. Trattamento dei dati personali.....	15

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 3/15

PREMESSA

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi sperimentali di quarto anno di IeFP finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico, ai sensi del D. Lgs. 226/2005 e degli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29.4.2010 e del 27.7.2011.

Le disposizioni di cui al presente documento trovano vigenza nei limiti delle previsioni di cui alla Direttiva di riferimento.

A. DISPOSIZIONI GENERALI**1. Definizioni**

- **Beneficiario:** ai sensi del presente documento ed ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto gestore in capo al quale è assegnato il riconoscimento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie;
- **Affidamento a terzi:** procedura mediante la quale il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non *partner* e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:
 - **delega**, ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
 - **acquisizione di forniture e servizi** aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione del Veneto;

Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
 - gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
 - gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di ditta individuale, solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo (es. docenza) e non si ricorra all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.
- Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi;
- **Partner:** il *partner* è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Direttiva di riferimento, la sostituzione di un *partner* obbligatorio e l'inserimento di un nuovo *partner* successivamente all'approvazione del progetto sono ammesse solo in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della struttura regionale competente. Le attività realizzate da un *partner* non previsto in sede progettuale o non autorizzato non sono riconosciute, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività.
 - **Partenariato operativo e di rete:** il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra *partner* operativi e *partner* di rete. Il *partner operativo* si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 4/15

distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del *partner* operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi. Il *partner* operativo, pertanto, opera a costi reali, senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a rendicontazione delle spese effettuate a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i *partner* nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente. Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Sono assimilate al partenariato, anche se non previste a progetto, le attività affidate:

- da parte di associazioni ai propri associati e viceversa;
- da parte di associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) o di scopo (A.T.S.) ai propri associati;
- da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa;
- da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

2. Adempimenti dei beneficiari

Il beneficiario è tenuto a:

- a) **realizzare** le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;
- b) **rispettare** le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, quando prevista;
- c) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
- d) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto, il possesso da parte dei destinatari dei requisiti soggettivi di accesso previsti dai progetti e dalle direttive di riferimento, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede. Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari;
- e) **disporre** di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione del Veneto la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- f) **richiedere** preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione all'uso di nuovi spazi didattici per le eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate;
- g) **disporre** delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- h) **produrre**, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 5/15

parte di personale appositamente incaricato dalla Regione del Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento;

- i) **garantire** la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in *stage* rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non sarà riconosciuta l'attività riferibile all'allievo o agli allievi per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
- j) **non utilizzare** i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del riconoscimento, ad eccezione delle attività autorizzate per la formazione in assetto lavorativo;
- k) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, ecc.);
- l) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione del Veneto si riserva il potere di revocare il riconoscimento delle attività, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere al riconoscimento dell'attività o alla disciplina dell'accreditamento;
- m) **registrare** le attività secondo le presenti disposizioni e secondo quelle delle Direttive di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività (registri, fogli mobili, *report*, ecc.) devono essere mantenuti presso la sede delle attività;
- n) **rispettare** la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
- o) **garantire** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- p) **conservare** presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;
- q) **gestire** in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è, inoltre, sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di sub-ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai *partner*, a pena di revoca del riconoscimento.

3. Procedure per l'affidamento a terzi

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di beni e servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatico (avviso).

Le procedure sono le seguenti:

- valore affidamento fino a Euro 20.000,00: acquisizione diretta;

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 6/15

- valore affidamento da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00 (Euro 40.000,00 per i soggetti pubblici): consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- valore affidamento da Euro 50.000,01 (Euro 40.000,01 per i soggetti pubblici) a Euro 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- valore affidamento da Euro 200.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate conformi ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori.

Nel caso in cui il Beneficiario abbia natura pubblica dovrà, inoltre, rispettare, ove applicabile, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 163/2006).

Tutti i soggetti, che per legge sono tenuti all'osservanza delle procedure del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), a prescindere dal valore delle acquisizioni sopra descritte, ed in particolare per le acquisizioni in economia (art. 125 Codice degli appalti), dovranno valutare i requisiti di ordine generale dei fornitori come previsto all'art. 38.

Le procedure sopra indicate non si applicano ai costi riferiti all'utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio, affitto di immobili adibiti esclusivamente ad attività amministrativa).

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 7/15

B GESTIONE DELLE ATTIVITA'**4. Atto di adesione**

Successivamente all'approvazione dei progetti, e prima dell'avvio delle attività, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione¹ redatto secondo il modello approvato, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio del progetto.

Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione del progetto, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.

Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione del Veneto anche se diversamente conosciute.

Un originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene consegnato direttamente agli uffici regionali della struttura competente..

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni concernenti l'assenza di cause ostative contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'atto di adesione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.

L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il beneficiario qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non veritiere.

L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978, n. 845.

5. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare l'emblema della Regione del Veneto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere alla revoca del riconoscimento.

6. Avvio dei progetti e degli interventi formativi

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto e/o dell'intervento, il beneficiario comunica le seguenti informazioni utilizzando le modalità definite dalle strutture regionali:

- data di inizio dell'attività formativa;
- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- calendario dell'intervento;
- elenco dei destinatari delle attività.

Il beneficiario presenta alla struttura competente prima dell'avvio delle attività i registri presenza redatti su modello regionale e completi dei nominativi degli allievi.

Il beneficiario conserverà agli atti copia cartacea degli elenchi nominativi sopra indicati, completi delle firme autografe degli interessati anche ai fini dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

¹ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> scegliere il file denominato CON-Dec939-09_Alib_ProgNonFinanziati-RiconoscReg; la consegna dovrà essere effettuata all'Ufficio Atti di Adesione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 8/15

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

La mancata presentazione dell'atto di adesione, debitamente compilato, comporta la non vidimazione del registro presenze.

Non saranno riconosciute attività formative iniziate prima della consegna della documentazione di avvio e della vidimazione dei registri.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito potranno essere emanate con atto del Dirigente della Direzione Regionale competente prima dell'avvio delle attività.

7. Gestione degli interventi formativi

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. Salvo diverse indicazioni presenti nelle discipline specifiche, per l'ammissione all'eventuale esame finale non deve venire superato il tetto massimo di assenze previsto in Direttiva.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

E' possibile prevedere l'organizzazione di visite didattiche, quali utili implementazioni del percorso formativo. Se non previste in fase progettuale devono essere oggetto di approvazione regionale.

8. Visite didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriali.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 9/15

La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Regionale Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Regionale Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

9. Attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Regionale Formazione su specifica richiesta del beneficiario, per gli interventi formativi di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali per disabili certificati, in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri a carico della Regione.

10. Esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 10/15

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

11. Comunicazione di variazioni attività

Le seguenti variazioni devono essere comunicate in via preventiva (ossia fino al momento previsto da calendario per l'inizio dell'attività specifica) attraverso l'applicativo "Monitoraggio Allievi Web"², a pena di inammissibilità, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- sospensione o annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati;
- ritiro di allievi.

Devono inoltre essere comunicate le variazioni riferite al beneficiario, secondo quanto previsto precedentemente.

Sarà, comunque, necessario continuare ad utilizzare comunicazioni cartacee nei seguenti casi:

- percorsi personalizzati svolti al di fuori del gruppo classe (sia per allievi disabili che per allievi normodotati): in particolare è necessario presentare il progetto di percorso personalizzato con contestuale richiesta di vidimazione fogli mobili;
- inserimenti di nuovi allievi;
- visite didattiche di particolare rilevanza o all'estero, attività didattiche residenziali fuori sede ed esercitazioni pratiche secondo le disposizioni dei presenti adempimenti;
- documentazione prevista dagli adempimenti conclusivi;
- eventuali comunicazioni non gestibili tramite sistema on line, anche a seguito di specifiche indicazioni tecniche fornite dalla struttura competente.

12. Gestione degli interventi di stage

Per l'autorizzazione all'avvio dello stage, il beneficiario comunica alla struttura competente le seguenti informazioni:

- la data di avvio dello stage;
- il calendario di svolgimento delle attività;
- gli abbinamenti allievo/azienda.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, i fogli mobili da vidimare. La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste, provvede alla vidimazione dei fogli mobili.

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

Eventuali visite, anche fuori regione, a fiere del settore, sedi dell'azienda o realtà produttive complementari all'azienda ospitante, effettuate dallo stagista in accompagnamento all'affiancatore aziendale, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Gestione mediante aggiornamento del calendario delle attività.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage il beneficiario organizza visite periodiche dei tutors di stage e/o rientri degli allievi presso la sede formativa.

Gli eventuali rientri degli allievi presso la sede formativa vengono conteggiati nel monte ore teorico.

I beneficiari devono in via preliminare:

² Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 11/15

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'allievo e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento dello stage ed il calendario a:
 - Sede provinciale I.N.A.I.L., ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
 - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;
- acquisire dall'azienda ospitante le schede di valutazione sugli esiti degli stage.

13. Variazioni progettuali

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione delle strutture regionali competenti e da questa approvate. Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi formativi del progetto.

14. Variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto ad una sede operativa accreditata, o comunque verificata in sede di audit ai fini dell'accreditamento e relativo mantenimento, deve essere comunicata, utilizzando l'apposita modulistica, alla Direzione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata copia della documentazione prevista dal punto 1.2 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

L'accertamento dell'assenza dei requisiti di accreditamento in spazi didattici in cui siano stati svolti anche parzialmente gli interventi formativi preclude il riconoscimento successivo di analoghi interventi in capo alla sede formativa accreditata di riferimento, fatte salve le ipotesi di accertata successiva regolarizzazione.

15. Registrazioni delle attività

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato presso la competente Direzione regionale, nel quale dovranno essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti.

Fatta salva la richiesta di autorizzazione all'uso di modelli diversi, il registro delle presenze, previsto a cura dell'Ente gestore, deve riprodurre il modello regionale ed essere predisposto con una quantità di pagine, preventivamente numerate, superiore alle giornate previste di attività.

Per la registrazione delle presenze durante lo stage o durante i percorsi personalizzati devono essere utilizzati fogli mobili individuali conformi al modello regionale, vidimati prima dell'avvio dello stage o del percorso dalla competente Direzione regionale.

I registri delle presenze e i registri a fogli mobili vidimati costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.

Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere predisposte due pagine di registro.

I registri e i fogli mobili vidimati vanno compilati giorno per giorno, in tutte le loro parti, anche con riferimento alle assenze degli allievi e alle variazioni didattiche.

Le firme degli allievi e del docente dovranno essere apposte contestualmente all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza in aula di tutor e/o coordinatore, questi apporranno la propria firma nel registro

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 12/15

presenze. Non è necessaria la barratura della relativa casella di firma in caso di mancata presenza del tutor e/o coordinatore in aula.

Le sezioni relative alle ore svolte e ai relativi progressivi, e il visto del responsabile del progetto devono essere aggiornati con cadenza al massimo settimanale.

Si raccomanda ai destinatari degli interventi e agli operatori coinvolti nel progetto una particolare attenzione nella compilazione dei documenti vidimati che risultano, a tutti gli effetti, dei documenti pubblici sui quali sono da evitare omissioni o alterazioni che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati utilizzando l'apposita modulistica³.

Per le attività di stage le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'azienda ospitante.

16. Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione del Veneto, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, fisico di cui alle presenti disposizioni.

Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dalla Regione del Veneto secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta.

17. Riconoscimento del diploma professionale

Il corso è ritenuto valevole ai fini del riconoscimento del diploma professionale solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

18. Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso al netto delle ore destinate agli esami.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage) al netto delle ore destinate agli esami.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Regionale Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione redatta su modello regionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Gli estremi dell'autorizzazione dovranno essere riportati, a cura della Commissione esaminatrice all'atto dell'esame finale, nel verbale delle prove nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

³ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 13/15

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Certificato di competenze⁴ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Regionale Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE)⁵.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. Il diploma conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I diplomi rilasciati agli allievi risultati idonei alle prove finali sono predisposti a cura del soggetto gestore su documento conforme al modello regionale secondo le modalità indicate.

19. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ultimo intervento relativo al progetto il beneficiario presenta alla struttura competente la seguente documentazione:

- originale del verbale delle verifiche finali accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi, redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto⁶) e stampato secondo le modalità indicate nello stesso;
- diploma professionale per gli studenti risultati idonei alle prove finali (reperibili sul sito internet della Regione Veneto⁷), compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente Direzione regionale.

⁴ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeleFP.doc"

⁵ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

⁶ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> >"Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > "Verbalì esami e disposizioni".

⁷ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> >"Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > ".Elenco attestati" > " ".Attestati Qualifica / Competenze repertoriati"

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 14/15

C. VIGILANZA E CONTROLLO**20. Attività di vigilanza della Regione Veneto**

La Regione del Veneto svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nonché sulla correttezza finanziaria, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e delle attività approvate.

In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

Il controllo, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti in riferimento alla corretta e conforme realizzazione da parte dei beneficiari dei progetti approvati in rapporto alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (regolarità dell'esecuzione e conformità alle norme) sarà effettuato attraverso verifiche documentali e controlli in loco.

21. Verifiche in loco sulla regolarità delle attività

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione del Veneto, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua verifiche, anche in loco ed anche sulla base di metodi di selezione a campione, sul regolare svolgimento delle attività.

Nel caso di controlli in loco, il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di *stage* da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione del Veneto.

Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento.

I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, le modalità di pubblicizzazione delle iniziative e le attività di selezione devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.

La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell'attività, del registro e/o dei fogli mobili, comporta, in sede di rendicontazione, il mancato riconoscimento delle corrispondenti attività, ancorché le stesse siano stata riscontrata in atto.

In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.

Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale. Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale o delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà di presentare comunque osservazioni e memorie entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario. Tenuto conto degli eventuali chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, adotta o propone, entro 90 giorni dal termine sopra richiamato, i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al soggetto gestore. Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta dei registri e/o fogli mobili comportano il non riconoscimento delle attività con obbligo di recupero delle ore. Stante la sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze e dei fogli mobili, in quanto previamente vidimati dalla Regione del Veneto, si considerano gravi irregolarità le attestazioni contrastanti con quanto accertato in sede di controllo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1007 del 18 giugno 2013

pag. 15/15

22. Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca parziale o integrale del riconoscimento concesso al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione delle attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

Comporta inoltre la revoca del riconoscimento il mancato avvio del progetto nei termini previsti dalle Direttive di riferimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle stesse.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca del riconoscimento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/99 art. 20 D. L.vo n. 74/00, artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/72 e 31,32,33, D.P.R. n. 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione del Veneto si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa del riconoscimento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.

La Regione del Veneto si riserva la potestà di non riconoscere le attività svolte in assenza dei requisiti previsti (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori) o a seguito di variazioni al progetto non autorizzate, o in assenza di comunicazione di avvio o conclusione o variazione di calendario, o di irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.) o di conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in tirocinio rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto, con conseguente obbligo di recupero delle ore non riconosciute.

23. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione del Veneto – Direzione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.